

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2018

L'anno DUEMILADICIOTTO, addì QUINDICI del mese di MARZO, alle ore 19:00 nella sala delle adunanze Consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

CONSIGLIO COMUNALE		Presenti	Assenti
1)	ZABERT Attilio Paolo	X	=
2)	USBERTI Mario	X	=
3)	RABAIOTTI Federico	X	=
4)	VIOLA Maria Cristina	X	=
5)	SOLDI Francesca	X	=
6)	GENERALI Manuel	X	=
7)	BEDUSCHI Alessio	X	=
8)	BALDRICCHI Antonella	X	=
9)	RIVAROLI Claudio	X	=
10)	CANEVARI Bruno	X	=
11)	DILDA Davide	X	=
Totale		11	00

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Puzzi Pietro, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, il Dott. Zabert Attilio Paolo, in qualità di Sindaco, ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO quanto stabilito dall' art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2018 che differisce il termine per l'approvazione del bilancio 2018/2020 al 31.03.2018;

CONSIDERATO che con il comma 37 dell'art. 1 della L. 205 del 27.12.2017 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.) è precluso ai Comuni l'aumento delle aliquote di tutti i tributi, tranne la TARI;

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria;

VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 è sostituito dal seguente:

«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”;

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

RITENUTO di dover confermare anche per l'anno 2017 la medesima aliquota TASI deliberata per l'anno 2016, per le fattispecie diverse dalle abitazioni principali, in particolare confermando un'aliquota pari a “zero” per tutte le fattispecie soggette, secondo la normativa vigente, alla TASI;

PRESO ATTO che nel bilancio di previsione finanziario 2018/2020 è prevista un importo di € 21.000,00 relativamente ai fabbricati rurali strumentali

RITENUTO quindi necessario procedere all'individuazione dei costi indivisibili da coprire (anche in quota parte) attraverso il gettito TASI 2017;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

DATO ATTO che con delibera del Consiglio comunale n. 19 adottata in del 31/7/2014 è stato approvato il Regolamento che istituisce e disciplina la IUC e le sue componenti tra cui la TASI;

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 34.000,00
Cura del verde pubblico	€ 5.000,00
Gestione della rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione, personale)	€ 24.000,00
Spese gestione cimitero (manutenzioni e spese personale)	€ 11.000,00
Servizio anagrafe e stato civile	€ 25.000,00
<u>TOTALE costi servizi indivisibili 2016</u>	<u>€ 99.000,00</u>

RITENUTO, quindi, di poter procedere alla conferma delle aliquote TASI relative all'anno 2017, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti, stabilendo di assoggettare a TASI gli immobili non soggetti ad IMU quali l'abitazione principale, i fabbricati rurali strumentali e gli immobili merce, al fine di equilibrare la pressione fiscale sui contribuenti derivante dalla IUC.

Nel proseguimento del medesimo scopo si stabilisce di azzerare l'aliquota TASI per le restanti tipologie di immobili, che già sono sottoposte all'imposizione IMU;

VISTO il TUEL 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;

VISTO il Regolamento Organizzazione Uffici e Servizi;

Su proposta dell'Ufficio tributi;

ACQUISITI:

- parere in ordine alla regolarità tecnica contabile, di copertura finanziaria e di correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, 147 bis e 151 del D.Lgs. N. 267/2000 e s.m.: FAVOREVOLE;
- parere in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. N. 267/2000 e s.m.: FAVOREVOLE;

Dopo un breve dibattito

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 00 e astenuti n.00 resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) Di confermare per l'anno 2018 le seguenti aliquote della TASI:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011 (esenti IMU)	0,00
Aliquota per i fabbricati rurali strumentali (esenti IMU)	1,00 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree fabbricabili	0,00 per mille

2) di confermare per l'anno 2018 le aliquote deliberate per l'anno 2017;

3) di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2018 con la TASI è pari al 21,21 per cento.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta dare alla presente deliberazione immediata esecutività ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. n. 267/2000;
- Richiamato l'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- Con voti favorevoli n 11, contrari n. 00 e astenuti n. 00 resi legalmente in forma palese dagli aventi diritto,

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione adottata.

COMUNE DI PIEVE D'OLMI



Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 04

ADUNANZA DEL 15 MARZO 2018

SESSIONE ORDINARIA
SEDUTA PUBBLICA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI SETRVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2018

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA
E DI CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
(artt. 49 e 147/bis del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e succ. mod. ed int.)



FAVOREVOLE

Note



SFAVOREVOLE

Note

Pieve d'Olmi, li 15 marzo 2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Ruggeri Gino

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

(Artt. 49, 147/bis, 151 e 153 del D. Lgs. 267/2000 e succ. mod. ed int. – Art. 9, comma 1, punto 2, del D.L. 78/2009 convertito con L. 102/2009)



FAVOREVOLE

Note



SFAVOREVOLE

Note

Pieve d'Olmi, li 15 marzo 2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to dott. Ruggeri Gino

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente
F.to Dr. Zabert Attilio Paolo

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Puzzi Pietro

Reg. n. 1949/2018

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Prot. 551/2018

La su estesa Deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul il sito web istituzionale del Comune (*Legge 18/06/2009, n. 69 e successive modificazioni ed integrazioni*) per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Pieve d'Olmi, li 27/03/2018

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Puzzi Pietro

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Pieve d'Olmi, li 27/03/2018

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Puzzi Pietro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si Certifica che la presente Deliberazione Consiliare è divenuta esecutiva, ai sensi di Legge,

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Pieve d'Olmi, li _____

Il Segretario Comunale
Dr. Puzzi Pietro